

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06425 Villecco Calipari: sui contenuti della convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e Confitarma in riferimento alla vicenda che ha portato a giudizio presso le autorità indiane due soldati italiani .....	84
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	87
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	88
5-06440 Ruggia: sulle procedure poste in essere dal Comando scuole della 3 <sup>a</sup> regione aerea, per il rilascio di alcuni alloggi situati nel villaggio azzurro « Gino Lisa » di Foggia .....	85

#### RISOLUZIONI:

7-00826 Ruggia: sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	85
---	----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-06425 Villecco Calipari: sui contenuti della convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e Confitarma in riferimento alla vicenda che ha portato a giudizio presso le autorità indiane due soldati italiani.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ripercorre la vicenda che ha portato a giudizio presso le autorità indiane Massi-

milano Latorre e Salvatore Girone, i due soldati italiani appartenenti ai nuclei militari di protezione accusati di aver ucciso due pescatori indiani sparando colpi di fucile dalla nave Erica Lexie.

Dopo aver ricordato che la giurisdizione sui fatti verificatesi a bordo di navi in acque internazionali spetta, secondo il diritto della navigazione, allo Stato di cui la nave stessa batte bandiera, cita le dichiarazioni rese dal Ministro degli affari esteri e da quello della difesa in occasione di due distinti interventi nelle aule parlamentari. In particolare, si sofferma sulle modalità con le quali le autorità indiane avrebbero indotto l'ingresso nelle proprie acque territoriali della nave Erica Lexie, su ordine dell'armatore della nave stessa. Risulta, stando alle affermazioni del titolare del Dicastero degli esteri che ciò sia avvenuto nonostante il parere contrario delle autorità italiane preposte. Invece il Ministro della difesa afferma non essere in alcun modo pervenuto

alcuna segnalazione in merito all'esigenza di non ottemperare alla richiesta dello Stato indiano.

L'aver ricostruito la vicenda permette di evidenziare una lacuna esistente nell'attuale norma introdotta dal decreto-legge che ha prorogato le missioni internazionali. Si riferisce al fatto che i soldati impiegati su navi private in compiti di protezione da atti di pirateria si troverebbero, allo stato, a dipendere da decisioni che rimangono in capo al Comandante della nave e, quindi, all'armatore privato e non ai vertici militari. Ritiene che occorra sanare presto tale situazione in quanto, pur essendo l'interesse tutelato dai militari legittimamente inviati in tali missioni dalla norma citata un interesse squisitamente privato, essi comunque si qualificano comunque come membri delle forze armate italiane. Per tali ragioni, proprio al fine di consentire di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per superare tali problematiche, non comprende per quale motivo il Parlamento non possa avere compiuta conoscenza riguardo ai contenuti della Convenzione che regola l'impiego dei militari per il contrasto agli atti di pirateria.

**5-06440 Ruggia: sulle procedure poste in essere dal Comando scuole della 3<sup>a</sup> regione aerea, per il rilascio di alcuni alloggi situati nel villaggio azzurro « Gino Lisa » di Foggia.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio RUGGHIA (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta che non entra nello specifico problema affrontato dall'atto di sindacato ispettivo di cui è proponente. Ricorda che, soltanto tre mesi fa, erano stati concessi in uso dall'autorità competente a dieci famiglie con canoni di mercato in virtù della loro piena agibilità e che era in corso una procedura di vendita dei medesimi, ancora una volta a prezzi di libero mercato.

La circostanza per cui, dopo poco tempo da tali attività, sia pervenuta la dichiarazione di inagibilità degli alloggi oggetto dell'interrogazione ingenera evidenti sospetti. Ed essi non sono fuggiti dalla risposta resa, che invece si concentra sull'esigenza di pervenire al rilascio di alloggi occupati da soggetti cosiddetti *sine titulo*.

Sono in ogni caso pendenti i ricorsi amministrativi e reputa quindi opportuno che si attenda la pronuncia da parte del Consiglio di Stato, al fine di verificare la piena fondatezza della dichiarazione di inagibilità. Auspica, altresì, che nel caso di dovesse procedere allo sgombero degli alloggi situati nel villaggio Gino Lisa, l'amministrazione della difesa possa comunque trovare altre abitazioni idonee per le famiglie interessate da tale provvedimento.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00826 Ruggia: sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 4 aprile 2012.

Il sottosegretario Filippo MILONE ricorda che l'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare prevede che, al fine della

realizzazione del programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale, il Ministero della difesa provveda all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, con diritto di prelazione per il conduttore.

Riassume, quindi, il tema oggetto della risoluzione evidenziando le richieste avanzate al Governo da parte dei proponenti l'atto di sindacato ispettivo. Al riguardo precisa che l'usufrutto – secondo l'ordinamento giuridico italiano – ha necessariamente durata temporanea, in quanto non presenterebbe alcuna utilità pratica la nuda proprietà se la facoltà di godimento del bene le fosse definitivamente sottratta dall'usufruttuario. In ragione di ciò, l'usufrutto costituito a favore di una persona fisica s'intende per tutta la durata della vita dell'usufruttuario e termina al decesso di quest'ultimo, quand'anche non fosse ancora scaduto il termine finale eventualmente previsto. Sottolinea, quindi, che l'articolo 981 del codice civile prevede la cessione dell'usufrutto – solo per atto *inter vivos* – in quanto l'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata.

Secondo un principio elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione, la cessione produce effetto soltanto per la durata del diritto stesso, non oltre la vita del cedente od il termine più breve stabilito dal titolo. La stessa Corte di Cassazione ha altresì precisato che al coniuge superstite dell'usufruttuario non può ritenersi trasferito il diritto che non è compreso nella massa ereditaria, per essersi estinto con la morte del *de cuius*.

In maniera del tutto coerente, quindi, l'articolo 404, comma 4, lettera a) del Testo unico delle disposizioni del regolamento militare, contempla la possibilità di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento da parte del coniuge superstite del conduttore o di altro membro del nucleo familiare, poiché tale diritto non entra a far parte dell'asse ereditario, estinguendosi con la morte dell'usufruttuario.

Allo stato, quindi, l'acquisto dell'usufrutto in solido, per sé e per il coniuge convivente, non è previsto dal nostro ordinamento giuridico, perché ciò snaturebbe la *ratio* stessa del diritto e finirebbe con il comprimere in misura eccessiva e non richiesta dalla legge il godimento in capo al proprietario.

Come osservato dallo stesso proponente nella precedente seduta, il Governo aveva già fornito riscontro in merito ad un'interrogazione a risposta immediata vertente sullo stesso argomento. In quella occasione, era stato opportunamente chiarito come la previsione dell'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, contemplasse solamente la casistica dell'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento. A seguito degli approfondimenti condotti, all'esito dei quali il Governo si era riservato di esprimersi, ritiene che l'impegno nella sua attuale formulazione non possa trovare accoglimento, in quanto risulta necessaria una specifica variante normativa diretta a modificare l'attuale formulazione del citato articolo 404 del Testo unico.

Propone, pertanto, di riformulare l'impegno nel seguente modo: «a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative al fine di prevedere, in caso di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui all'articolo 404, comma 4, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione ed alla aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, se più lunga di quella del conduttore, qualora più favorevole per l'acquirente».

Antonio RUGGHIA (PD) si riserva di esprimersi sulla riformulazione in una successiva seduta.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06425 Villecco Calipari: Sui contenuti della convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e Confindustria in riferimento alla vicenda che ha portato a giudizio presso le autorità indiane due soldati italiani.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

**QUESITO E RISPOSTA.**

L'interrogante chiede di sapere:

*Quesito 1:* se eventuali errori o decisioni improprie, possano farsi risalire alle disposizioni contenute nel testo della convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e Confindustria;

*Risposta:* la M/N Enrica Lexie è stata indotta ad entrare nelle acque territoriali indiane dalle autorità locali che hanno chiesto al mercantile di dirigere in porto con il pretesto di collaborare nella identificazione di alcuni sospetti pirati fermati nell'area in cui l'unità era stata attaccata. Al momento della richiesta non vi erano motivi per sospettare quanto sarebbe accaduto ed appariva naturale ed opportuno collaborare con le autorità indiane nel quadro della comune lotta alla pirateria. Alla luce di ciò, non si ritiene di poter parlare di errori o di comportamenti impropri, bensì di giudizi e conseguenti decisioni che al momento apparivano necessari e che solo dopo, con il senno di poi, si rivelarono in tutta la loro criticità. Il Ministro della difesa ha, comunque, dato disposizioni al Capo di Stato maggiore

della difesa affinché, con il contributo del Capo di Stato maggiore della marina, si valuti l'opportunità/necessità di proporre eventuali e tempestive integrazioni alla normativa vigente e/o al testo dello schema di Convenzione citato allo scopo di prendere in considerazione anche situazioni anomale rispetto alla corretta applicazione del diritto internazionale.

*Quesito 2:* se intenda rendere noto il testo integrale della Convenzione stessa;

*Risposta:* si precisa che nel testo della Convenzione vengono, comunque, sempre fatte salve le prerogative di legge attribuite sia al comandante del mercantile che al comandante del nucleo e non vi sono disposizioni innovative rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e dal codice della navigazione in materia di attribuzioni nautiche del Comandante del mercantile.

Ciò premesso, posto che sulla vicenda sono in corso le inchieste penali e amministrative, nulla contro, qualora richiesto, a rendere noto il testo integrale della Convenzione.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06440 Ruggia: Sulle procedure poste in essere dal Comando scuole della 3<sup>a</sup> regione aerea, per il rilascio di alcuni alloggi situati nel villaggio azzurro « Gino Lisa » di Foggia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con specifico riferimento alle unità abitative ubicate nel villaggio azzurro « Gino Lisa » in Foggia, il Comando della 3<sup>a</sup> Regione Aerea ha reso noto che in una fase iniziale ha chiesto all'articolazione tecnica centrale di Forza armata – il Comando logistico servizio infrastrutture – l'esecuzione di un sopralluogo tecnico per verificare l'agibilità degli alloggi in argomento, a seguito delle segnalazioni e delle valutazioni poste in essere dal locale Comando di stormo circa le condizioni tecniche degli immobili interessati da importanti deterioramenti/cedimenti strutturali.

Lo stesso Comando ha poi tenuto conto delle risultanze di cui alla relazione tecnica inerente al sopralluogo presso il sedime demaniale effettuato dal 301<sup>o</sup> Servizio tecnico distaccato infrastrutture di Amendola, articolazione tecnica dislocata sul territorio e dipendente dal 3<sup>o</sup> Reparto genio aeronautica militare di Bari Palese, facente capo ordinativamente al Comando logistico servizio infrastrutture.

In particolare, dal suddetto documento si evince che gli ufficiali del Genio aeronautico sottoscrittori della relazione, nel far riferimento alla non sanabile presenza di importanti deterioramenti/cedimenti strutturali e all'inadeguatezza impiantistica espressa dall'organo tecnico del locale Comando (ossia il 32<sup>o</sup> Stormo/Gruppo servizi logistici operativi – Servizio impianti), hanno – tra l'altro – « ravvisato un ulteriore inevitabile peggioramento dello

stato di conservazione degli immobili » con specifico riguardo ai seguenti diversificati pericoli:

crollo di taluni manufatti;

elettrocuzione di tutti i fabbricati ispezionati a causa della vetustà degli impianti elettrici;

rischio di esplosione dovuta alla inadeguatezza degli impianti di distribuzione del gas interni agli edifici;

esalazione di monossido di carbonio relativa ai fabbricati tuttora abitati dovuti alla presenza di stufe, scaldacqua a legna o a gas vetusti e privi di camera stagna;

incendio relativamente a tutti i fabbricati ispezionati dovuto al mancato taglio dell'erba, a fonti di innesco per cortocircuiti, all'utilizzo di focolari domestici a legna o a gas molto vetusti.

Conseguentemente, la predetta relazione si è conclusa con un giudizio di inagibilità, condividendo e facendo proprio analogo giudizio espresso dall'organo tecnico competente del locale Comando, con la precisazione che – tra le azioni ritenute necessarie – si indicava l'evacuazione del personale occupante gli edifici pericolanti e il transennamento dell'area limitrofa.

Alla luce di tali evidenze, il Comando della 3<sup>a</sup> Regione aerea ha conseguentemente notificato a ciascuno dei soggetti

interessati che l'alloggio occupato risultava inagibile: ciò ad esclusiva tutela dell'incolumità del personale occupante.

Assicuro, ad ogni buon conto, che il Governo intende continuare a procedere in piena linea con la normativa in vigore e con gli impegni assunti in Parlamento, mantenendo la dovuta e necessaria attenzione e sensibilità per la trattazione di ogni specifico caso.

Più in generale, è il caso di sottolineare che sulla dibattuta questione relativa al rilascio degli alloggi di servizio della Difesa, il Ministro ha già avuto modo di esprimere il punto di vista del Dicastero, in riscontro ad un'interrogazione a risposta immediata, svolta presso l'Aula della Camera dei deputati, in data 22 dicembre 2011.

In quella sede, è stato evidenziato come il Governo *pro tempore* avesse espresso parere favorevole sulla mozione n. 1-00559, approvata pressoché all'unanimità l'8 febbraio 2011 alla Camera dei deputati, nella cui premessa veniva sottolineata « l'importanza del rilascio dell'alloggio da parte degli stessi conduttori con titolo scaduto, ad esclusione delle categorie protette che devono essere tutelate

attraverso il decreto ministeriale di gestione del patrimonio della Difesa, al fine di rispondere anche alle legittime richieste alle quali la Difesa deve far fronte. Infatti, lo stesso Ministero abbisogna di 51.000 unità abitative per coloro che, pur avendone la titolarità, non possono usufruirne e sono costretti a pagare canoni allineati alla quotazione reale di mercato esterna, di gran lunga superiori, in certe aree e città, a quelli che si appresta ad applicare la Difesa. In ogni caso, non si procederà al recupero degli alloggi nelle aree ove non sussistano impellenti esigenze non altrimenti risolvibili ».

In tale quadro, la Difesa procederà, al fine di soddisfare al meglio le esigenze alloggiative del personale in servizio, anche con il recupero di alloggi rilasciati da conduttori con titolo scaduto, sempre nell'attenta salvaguardia delle situazioni oggettivamente critiche, in termini reddituali e familiari.

Le azioni di recupero saranno, ad ogni buon conto, effettuate in relazione alle necessità funzionali ed operative dell'amministrazione ed in base alle reali capacità di ripristino/riassegnazione all'utenza degli aventi titolo.